

La VI Commissione

Premesso che:

L'esito del referendum popolare inglese del 24 giugno 2016, prodromico al processo di uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea, imporrà ai mercati finanziari un riassetto ed una redistribuzione di funzioni e attività, in ragione del ruolo sino ad ora svolto dal London Stock Exchange (LSE) nel mercato comune europeo.

All'esito dell'uscita della Gran Bretagna dall'Ue, i principali operatori bancari e intermediari finanziari internazionali perderanno il passaporto europeo ex direttiva MiFID e dovranno trasferire le proprie sedi operative dalla City di Londra all'interno dell'Unione. A ciò deve aggiungersi, che, evidentemente, le attività di liquidazione e di regolamento delle transazioni denominate in euro (c.d. mercato dell'Euroclearing) dovranno lasciare Londra per essere necessariamente ridomiciliate nell'Eurozona.

Allo stato, in Italia le fasi di liquidazione e regolamento delle transazioni finanziarie sono gestite da Monte Titoli S.p.A., per i titoli mobiliari, e dalla Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A., per gli strumenti derivati. Entrambe le società fanno parte, insieme a Borsa Italiana S.p.A., del London Stock Exchange Group (LSE Group), creato nell'ottobre del 2007 con la fusione tra il London Stock Exchange e Borsa Italiana S.p.A. A sua volta, Borsa Italiana, con sede a Milano, benchè, come già rilevato da questa Commissione nella propria nota di impegno al Governo del 10 Ottobre 2016, sia stata fortemente penalizzata a seguito dell'introduzione in Italia della tassa sulle transazioni finanziarie, rimane una piazza finanziaria capace di gestire un elevato volume d'affari e possiede, grazie anche all'investimento britannico, una piattaforma e una infrastruttura qualitativamente non dissimili da quelli del LSE.

È recente, peraltro, la deliberazione di proposta fusione tra il Deutsche Boerse Group e il LSE Group, che dovrebbe completarsi entro la prima metà del 2017, una volta acquisite le autorizzazioni dalle competenti autorità di vigilanza. Ciò dimostra l'interesse britannico a mantenere una presenza del LSE Group sul mercato comunitario continentale, nonostante la formale uscita della Gran Bretagna dall'Unione.

Considerati il legame industriale tra le borse valori di Londra e Milano e, tenuto conto della capacità di Milano di offrire servizi ad elevato valore in termini di formazione, competenze e infrastrutture, va assolutamente sostenuta l'ambizione di Milano ad assorbire quantomeno una parte del mercato dell'Euroclearing in uscita da Londra. Una tale opportunità, se realizzata, può rendere Milano la capitale finanziaria dell'Eurozona, e di conseguenza produrre benefici sulla crescita del prodotto intero lordo nazionale.

Proprio in quest'ottica, il Comitato Select Milano, audito da questa Commissione in data 21 Settembre 2016, ha intrapreso un'iniziativa di diplomazia economica per identificare le condizioni attese dagli operatori bancari e dagli intermediari finanziari per considerare il trasferimento a Milano delle risorse e delle piattaforme per l'Euroclearing.

Il Comitato Select Milano ha illustrato a questa Commissione un programma di misure fiscali, organizzative e normative capaci di offrire agli investitori internazionali forme di collaborazione transnazionale, che coltivino dalla base la possibilità di replicare, tramite l'esercizio dell'autonomia privata nell'autoregolamentazione degli interessi, le ragioni di successo del modello inglese.

In particolare, è stata evidenziata la possibilità di promuovere un ambiente normativo di natura privatistica, congeniale alle relazioni finanziarie e d'affari. All'uopo, le provvidenze di carattere fiscale, già rilevate da questa Commissione con la propria nota di impegno al Governo del 10 Ottobre 2016, e il potenziamento degli strumenti finalizzati a facilitare il

rientro (e/o l'arrivo) in Italia di risorse umane di alta qualificazione, già rilevate da questa Commissione con la propria nota di impegno al Governo del 10 Ottobre 2016, devono essere accompagnati da un impegno diretto delle istituzioni italiane a promuovere la collaborazione tra operatori finanziari, imprese e libere professioni.

In tal senso, cogliendo la direzione indicata dalle fusioni tra borse, sembra quanto mai opportuno valorizzare l'adozione e l'utilizzo di uno strumento normativo di aggregazione di matrice europea, pienamente operativo in Italia ex decreto legislativo n. 240 del 23 luglio 1991, il Gruppo Economico d'Interesse Europeo (Geie) che è espressamente pensato — si cita dal considerando del Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985, relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico — perché “le persone fisiche, le società e gli altri enti giuridici possano effettivamente cooperare oltre le frontiere”, mediante la creazione di un nuovo centro di imputazione che consenta “di facilitare o di sviluppare l'attività economica dei suoi membri per permettere loro di migliorare i propri risultati” e la cui capacità di adattamento “alle condizioni economiche” sia “garantita dalla notevole libertà lasciata ai suoi membri per organizzare i loro rapporti contrattuali e il funzionamento interno del gruppo”.

Il Geie, può, in ipotesi, aggregare nel futuro distretto affari di Milano partners internazionali come ad esempio la City of London Corporation, l'ente di governo del Miglio Quadrato di Londra, che ha necessità di avere un piede nell'Unione; o l'International Financial Services Centre (IFSC) di Dublino, che pur non avendo la scala per assorbire il mercato dell'Euroclearing, possiede competenze ed esperienza che possono essere messi a sistema in Italia.

Un tale Geie dovrà promuovere la redazione e l'adozione di codici di comportamento, capaci di esprimere un vero e proprio sistema di autoregolamentazione del futuro distretto affari di Milano (c.d. Codice del Distretto), al quale dovranno partecipare, tramite appositi consorzi di categoria che ne recepiscano i contenuti in specifici protocolli di adesione vincolanti per gli associati, gli operatori bancari, gli intermediari finanziari, le società di gestione del risparmio, i gestori di mercati regolamentati e di sistemi multilaterali, e i prestatori di servizi.

Parallelamente, occorre offrire agli investitori internazionali strumenti per mitigare il rischio lentezza della giustizia. In questo senso, per evitare che eventuali contenziosi tra investitori e intermediari possano immediatamente ricadere sui ruoli della magistratura ordinaria, occorre consolidare, con apposite misure di sostegno, il nuovo Arbitro per le controversie finanziarie (Acf), il cui regolamento è stato approvato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, aumentandone almeno la competenza per valore. Inoltre, per consentire una risoluzione veloce ed efficace delle controversie tra operatori professionali, va rafforzato il ruolo dell'arbitrato. La Camera arbitrale di Milano, ad esempio, può essere messa a sistema attraverso una convenzione all'interno di una filiera industriale afferente al futuro distretto affari.

L'ordinamento giuridico italiano è già in grado di assecondare questo scenario. La disciplina dell'arbitrato rituale e amministrato attualmente in vigore già consente di evitare che l'aumento delle dispute tra intermediari possa riversarsi, nelle sue ipotetiche patologie, sul distretto giudiziario di Milano.

L'occasione è un motivo in più per portare a termine un leggero intervento di riforma della giustizia che consenta, non solo di deflazionare, ma soprattutto di rendere efficiente ed efficace il sistema delle impugnazioni.

Impegna il Governo:

ad adoperarsi per la costituzione di un distretto affari a Milano capace di svolgere la funzione di cittadella finanziaria europea e creare un ecosistema per l'intera gamma dei servizi d'investimento ex direttiva MiFID;

ad organizzare il nascento distretto affari in forma di Geie e favorire l'adesione al Geie di soggetti internazionali accanto a soggetti istituzionali italiani;

a favorire l'elaborazione di un Codice del Distretto di natura giuridica privatistica ma con rilevanza di autoregolamentazione;

a promuovere la partecipazione al Geie degli operatori bancari, intermediari finanziari, società di gestione del risparmio, gestori di mercati regolamentati e di sistemi multilaterali, e prestatori di servizi, attraverso la normazione di consorzi di categoria o il riconoscimento dello status di consorzi di categoria ad enti preesistenti;

ad espandere il ruolo dell'Acf, aumentandone la competenza per valore;

a rafforzare il ruolo dell'arbitrato nelle dispute afferenti ratione materiae al nascento distretto affari di Milano, ripensando il sistema delle impugnazioni e promuovendo la stipula di convenzioni con organismi di arbitrato.